

Direzione servizi digitali

DETERMINA N. 307/22/DDA

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DDA/4453 AI SENSI DELL'ART. 6,
COMMA 4, LETT. C), DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA N. 680/13/CONS e S.M.I.
(<https://opptnews24.com>)**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA l’istanza DDA/4453, pervenuta in data 21 giugno 2022 (prot. n. DDA/0002665), con la quale è stata segnalata dalla sig.ra Serenella Ballore la presenza, sul sito internet <https://opptnews24.com>, alla pagina https://opptnews24.com/progetto_rivolunione.php, di un’opera di carattere letterario intitolata “*Rivolunione*”, diffusa in presunta violazione della legge n. 633/41;

Direzione servizi digitali

VISTO l'art. 1.1, *lett. p)*, del Regolamento che definisce l'“*opera digitale*”: *un'opera, o parti di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla Legge sul diritto d'autore e diffusa su reti di comunicazione elettronica;*

RILEVATO che dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza alla pagina sopraindicata e dalla relativa documentazione allegata, non è rinvenibile alcuna opera digitale di carattere letterario ai sensi dell'articolo 1, comma 1, *lett. p)*, del Regolamento;

RILEVATO che, secondo un orientamento dottrinale e giurisprudenziale assai consolidato, la tutela accordata alle opere dell'ingegno *ex artt. 1 e 2* della legge n. 633/1941 non protegge le idee in sé, seppur dotate di carattere creativo ed originali, ma soltanto la forma espressiva con cui le stesse sono esteriorizzate;

RILEVATO, tuttavia, che la legge n. 633 del 1941 tutela la forma espressiva di un'opera e, in ogni caso, l'identità tra le opere non può essere ridotta all'utilizzo di singoli termini isolati;

RILEVATO, ulteriormente, che la certificazione del logo, prodotta dal soggetto istante, non può rilevare ai fini della valutazione della creatività e della compiutezza espressiva di un'opera dell'ingegno, ma solo per l'eventuale tutela come segno distintivo ai sensi degli artt. 7 ss. del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il “*Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*”;

RILEVATO che la tutela dei segni distintivi esula dall'ambito di competenza di quest'Autorità;

RITENUTO pertanto, sulla base degli elementi forniti, che l'istanza presentata non appare riconducibile all'ambito di applicazione del Regolamento;

VISTO l'articolo 6, comma 4, *lett. c)*, del Regolamento secondo cui la Direzione servizi digitali dispone l'archiviazione in via amministrativa delle istanze che siano inammissibili in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione del presente Regolamento;

VISTO l'articolo 6, comma 7, del Regolamento secondo cui la Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero avvia il procedimento entro sette giorni dalla ricezione delle istanze;

CONSIDERATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per l'avvio di un procedimento ai sensi del Regolamento;

Direzione servizi digitali

DISPONE

l'archiviazione dell'istanza n. DDA/4453 ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c) del *Regolamento*, per la non riconducibilità all'ambito di applicazione dello stesso.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore